

**AZIENDA PUBBLICA  
DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE' BUOI**

**STATUTO**

**VERSIONE APPROVATA  
DALL'ASSEMBLEA  
DEI SOCI  
IL 09.07.2008**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA**

Articolo 1  
*Origini*

Articolo 2  
*Denominazione, sede legale e costituzione*

Articolo 3  
*Natura giuridica e fonti normative*

#### **CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**

Articolo 4  
*Finalità dell'ASP e principi degli interventi*

Articolo 5  
*Ambito territoriale di intervento*

Articolo 6  
*Soci dell'ASP*

#### **CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'**

Articolo 7  
*Gestione dei servizi e delle attività*

Articolo 8  
*Contratti di servizio*

Articolo 9  
*Organismi di partecipazione e di rappresentanza*

## **TITOLO II ORGANI**

### **CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 10  
*Composizione*

Articolo 11  
*Durata*

Articolo 12  
*Funzioni*

Articolo 13  
*Adunanze*

Articolo 14  
*Convocazioni*

Articolo 15  
*Validità delle sedute*

Articolo 16  
*Validità delle deliberazioni*

Articolo 17  
*Maggioranze qualificate*

Articolo 18  
*Presidente dell'Assemblea dei soci*

Articolo 19  
*Rimborsi*

Articolo 20  
*Regolamento di funzionamento*

CAPO II  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21  
*Composizione e procedura di nomina*

Articolo 22  
*Ineleggibilità e incompatibilità*

Articolo 23  
*Decadenza e revoca*

Articolo 24  
*Decadenza e dimissioni dei consiglieri*

Articolo 25  
*Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute*

Articolo 26  
*Funzioni*

Articolo 27  
*Convocazione*

Articolo 28  
*Partecipazione alle sedute*

Articolo 29  
*Validità e svolgimento delle sedute*

Articolo 30  
*Presidente*

Articolo 31  
*Indennità e rimborsi spese*

CAPO III  
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32  
*Composizione e funzionamento*

CAPO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI  
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33  
*Deliberazioni*

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

CAPO I  
DIRETTORE

Articolo 34  
*Nomina e trattamento*

Articolo 35  
*Attribuzioni*

CAPO II  
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36  
*Principi*

Articolo 37  
*Responsabili degli uffici e dei servizi*

Articolo 38  
*Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi*

Articolo 39  
*Personale*

**TITOLO IV**  
**PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

Articolo 40  
*Patrimonio*

Articolo 41  
*Sistema informativo contabile*

Articolo 42  
*Piano programmatico*

Articolo 43  
*Spese in economia*

**TITOLO V**  
**SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 44  
*Servizio di tesoreria*

**TITOLO VI**  
**NORME GENERALI E FINALI**

Articolo 45  
*Controversie*

Articolo 46  
*Modifiche statutarie*

Articolo 47  
*Durata e fusioni*

Articolo 48  
*Norma di rinvio*

**TITOLO VII**  
**NORMA TRANSITORIA**

Articolo 49  
*Durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**CAPO I**  
**ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA**

**Articolo 1**  
***Origini***

1. La presente Azienda di servizi alla persona, di seguito denominata ASP, trae origine dalla trasformazione dell'“Opera Pia Laura Rodriguez y Laso de' Buoi”, sorta nel dicembre 1926 dalle disposizioni testamentarie della marchesa Rodriguez y Laso de' Buoi che, nell'intento di testimoniare la propria fede cattolica e l'attaccamento alla comunità locale, dispose di fondare nella sua villa di San Lazzaro di Savena una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza finalizzata a rendere “convalescenza a donne povere dai 16 ai 50 anni (di religione cattolica) che, uscite dagli Spedali della Città e della Provincia di Bologna, avessero bisogno di cura”. Tale funzione, nel tempo arricchita dalle sovvenute domande poste dalla società, non si è comunque discostata dalla volontà originaria, ispirata al principio cattolico della carità, dell'assistenza e beneficenza, di rendere ai membri più deboli della comunità efficaci servizi socio-sanitari.

**Articolo 2**  
***Denominazione, sede legale e costituzione***

1. L'ASP assume la denominazione “Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi” e conserva il logo già dell'IPAB di cui all'art.1 .
2. L'ASP ha sede legale in San Lazzaro di Savena (Bo) in via Emilia n.36.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP “Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi” è stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 914 del 16.06.2008 che ha approvato anche il presente statuto.

### **Articolo 3**

#### ***Natura giuridica e fonti normative***

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n.624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principii dalla stessa indicati.
5. L'ASP subentra – a norma dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003 – negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'Ipab trasformata, ivi compresi i legati.

## CAPO II

### FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

### **Articolo 4**

#### ***Finalità dell'ASP e principi degli interventi***

1. L'ASP ha come finalità la gestione e l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, rivolti alla popolazione anziana, ai disabili adulti, ai convalescenti, ai casi sociali, agli immigrati, ai minori, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare :
  - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
  - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
  - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
  - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

## **Articolo 5**

### ***Ambito territoriale di intervento***

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Distretto di S. Lazzaro che comprende i Comuni di S.Lazzaro di Savena, Loiano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Monterenzio e Monghidoro.

## **Articolo 6**

### ***Soci dell'ASP***

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
  - a) Comune di S.Lazzaro di Savena;
  - b) Comune di Loiano;
  - c) Comune di Ozzano dell'Emilia;
  - d) Comune di Pianoro
  - e) Comune di Monghidoro
  - f) Comune di Monterenzio
2. A ciascuno dei Soci di cui al comma 1 è assegnata, a prescindere dai conferimenti dei servizi che la incrementeranno, una quota dell'1%. La

ripartizione del restante 93% delle quote di rappresentanza sono stabilite nella convenzione di cui al successivo comma 4.

3. E' inoltre socio dell'ASP la Curia Arcivescovile di Bologna, già presente nel Consiglio di Amministrazione dell'Ipab di cui all'art.1 al momento della trasformazione.

4. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dall' Ipab al momento della trasformazione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell' Ipab al momento della trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) quanto altro si è ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto;
- f) le condizioni che regolamentano il recesso dei soci, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

5. La rappresentanza del socio di cui al comma 3) è definita complessivamente nell'uno per cento del totale delle quote.

6. Il recesso da socio è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) deve presentare domanda di recesso;
- b) l'Assemblea prende atto della domanda di recesso;
- c) il recesso ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio del secondo anno successivo a quello della domanda, se la stessa è stata presentata entro il 30 Giugno; se presentata successivamente, avrà decorrenza dal 1° Gennaio del terzo anno successivo.

### CAPO III

#### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

##### **Articolo 7**

##### ***Gestione dei servizi e delle attività***

1. L'ASP gestisce ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può, inoltre, partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

## **Articolo 8**

### ***Contratti di servizio***

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 2004.

## **Articolo 9**

### ***Organismi di partecipazione e di rappresentanza***

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con

compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale, le cui modalità sono contenute in un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci

## **TITOLO II ORGANI**

### **CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 10 *Composizione***

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 4
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
5. All'Assemblea dei soci partecipa inoltre il socio indicato all'articolo 6, comma 3, nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato, a cui è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'art.6 comma 5.

## **Articolo 11**

### ***Durata***

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

## **Articolo 12**

### ***Funzioni***

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
  - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
  - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
  - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai dieci milioni di euro;
  - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
  - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto;
  - g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
  - h) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;

- i) nomina nel proprio seno il Presidente;
- j) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti — ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- k) approva gli indirizzi per la predisposizione dei contratti di servizio di cui all'art. 8;
- l) approva la contrazione di mutui, se non già previsti nei documenti di programmazione;
- m) approva i regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quella di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- n) definisce gli indirizzi generali per l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del proprio regolamento di funzionamento;
- o) determina gli indirizzi cui deve attenersi il Presidente del Consiglio di Amministrazione per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'ASP negli Organismi in cui essa partecipa;
- p) prende atto delle domande di recesso presentate dai Soci;
- q) approva - in caso di disavanzi - il Piano di rientro proposto dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall'art. 26 comma 3 lett. f) del presente Statuto.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

### **Articolo 13**

#### ***Adunanze***

1. La disciplina delle adunanze dell'Assemblea dei soci è contenuta nel regolamento di funzionamento di cui all'art.12, comma 1 lettera h).

## **Articolo 14**

### ***Convocazioni***

1. La disciplina delle convocazioni dell'Assemblea dei soci è contenuta nel regolamento di funzionamento di cui all'art.12, comma 1 lettera h).

## **Articolo 15**

### ***Validità delle sedute***

1. L'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66,66% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di almeno quattro degli Enti pubblici territoriali soci.

## **Articolo 16**

### ***Validità delle deliberazioni***

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 e dal comma 4.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con i voti degli Enti territoriali aventi almeno il 66,66% delle quote di rappresentanza e di almeno due degli Enti pubblici territoriali soci presenti.

## **Articolo 17**

### ***Maggioranze qualificate***

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di almeno il 66,66% delle quote di rappresentanza e di almeno quattro degli Enti pubblici territoriali soci:
  - a) indirizzi generali dell'ASP;
  - b) piano programmatico;
  - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;

- e) proprio Regolamento di funzionamento;
- f) piano di rientro delle perdite d'esercizio di cui all'art 26 Comma3, lettera f).

## **Articolo 18**

### ***Presidente dell'Assemblea dei soci***

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
  - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
  - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
  - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
  - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
- 2 Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi nel 50% degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

## **Articolo 19**

### ***Rimborsi***

- 1 Ai membri dell'Assemblea dei soci non spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

## **Articolo 20**

### ***Regolamento di funzionamento***

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di

funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Articolo 21**

***Composizione e procedura di nomina***

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da un numero massimo di n. cinque consiglieri, membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, rinnovabili per un solo mandato. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23.

## **Articolo 22**

### ***Ineleggibilità e incompatibilità***

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.
2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

## **Articolo 23**

### ***Decadenza e revoca***

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei membri contemporaneamente, determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

## **Articolo 24**

### ***Decadenza e dimissioni dei consiglieri***

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade, inoltre, negli altri casi

previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surrogazione; l'atto di surrogazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

## **Articolo 25**

### ***Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute***

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

## **Articolo 26**

### ***Funzioni***

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le modalità e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
  - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
  - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
  - c) regolamento di organizzazione;
  - d) nomina del direttore;
  - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
  - f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci di cui all'art. 6 comma 1 del presente statuto pro-quota secondo le quote definite nella convenzione di cui all'art. 6 comma 4.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

## **Articolo 27**

### ***Convocazione***

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno la maggioranza dei consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla

richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

## **Articolo 28**

### ***Partecipazione alle sedute***

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

## **Articolo 29**

### ***Validità e svolgimento delle sedute***

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica;
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti;
4. L'espressione del voto avviene in forma palese, salvo i casi diversi previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 26 comma 3 lett. e).
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far inserire nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

## **Articolo 30**

### ***Presidente***

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
  - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
  - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

## **Articolo 31**

### ***Indennità e rimborsi spese***

1. Al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

## CAPO III

### ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

## **Articolo 32**

### ***Composizione e funzionamento***

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, o quando il volume di bilancio dell'ASP supera i 10 milioni di euro, è costituito da tre membri, di cui due nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, dalla Regione.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 Giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI  
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

**Articolo 33**  
***Deliberazioni***

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ASP per la durata di dieci giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza che ha approvato la deliberazione.
4. Nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004, la pubblicazione dei documenti contabili avviene secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.

**TITOLO III**  
**ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE**

CAPO I  
DIRETTORE

**Articolo 34**  
***Nomina e trattamento***

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, scelto tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore

a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Articolo 35** ***Attribuzioni***

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

## CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### **Articolo 36** ***Principi***

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di

distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

### **Articolo 37**

#### ***Responsabili degli uffici e dei servizi***

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

### **Articolo 38**

#### ***Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi***

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. Il Regolamento di cui al presente articolo viene adottato nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'art. 39.

### **Articolo 39**

#### ***Personale***

1. Il personale già dipendente dell' IPAB di cui all'art. 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.

2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al

personale assunto dall'ASP si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

## **TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

### **Articolo 40 *Patrimonio***

1. Il patrimonio dell' ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dall' Ente da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

### **Articolo 41 *Sistema informativo contabile***

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare, il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

## **Articolo 42**

### ***Piano programmatico***

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

## **Articolo 43**

### ***Spese in economia***

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

## **TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA**

### **Articolo 44 *Servizio di tesoreria***

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

## **TITOLO VI NORME, GENERALI E FINALI**

### **Articolo 45 *Controversie***

1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alla determinazione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Ove le parti in lite siano più di due, quelle accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.
2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irritale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le

procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

#### **Articolo 46**

##### ***Modifiche statutarie***

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

#### **Articolo 47**

##### ***Durata e fusioni***

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; L'Assemblea dei soci dell'ASP "Laura Rodriguez Y Laso de' Buoi" adotta la delibera di fusione, con la maggioranza qualificata di cui al precedente art. 17.
3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

#### **Articolo 48**

##### ***Norma di rinvio***

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

## TITOLO VII NORMA TRANSITORIA

### **Articolo 49**

#### ***Durata del primo Consiglio di Amministrazione e nomina del Direttore Generale***

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 21 comma 4, il primo Consiglio di Amministrazione nominato a seguito della costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dura in carica fino al 30/06/2009 al fine di allineare la sua scadenza a quella della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Distretto.
2. In conformità a quanto previsto all'articolo 21 comma 5, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1, sono rinnovabili una sola volta per la durata di un quinquennio.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi, da approvarsi entro sei mesi dalla costituzione dell'ASP, il Direttore Generale verrà designato e nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone in possesso di specifica e comprovata esperienza nella gestione di servizi sociali e socio sanitari.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di San Lazzaro di Savena: \_\_\_\_\_

Comune di Loiano: \_\_\_\_\_

Comune di Montereenzio: \_\_\_\_\_

Comune di Monghidoro: \_\_\_\_\_

Comune di Ozzano dell'Emilia: \_\_\_\_\_

Comune di Pianoro: \_\_\_\_\_

San Lazzaro di Savena 09.07.2008